



COMUNE DI BRAONE
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 75

Del 28/12/2020

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BRAONE PER L'ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventotto** del mese di Dicembre alle ore **12:00**, in modalità videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
MATTIOLI SERGIO	Sindaco	X	
BONFADINI GIANANDREA	Assessore	X	
TABONI SIMONA	Assessore	X	
Totali		3	0

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario comunale, **DOTT. GIOVANNI STANZIONE**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Ing. **MATTIOLI SERGIO**, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 02/05/2020 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022,

Visti gli artt. 7 e 8 del C.C.N.L. stipulato il 21 maggio 2018 che, in ordine alla contrattazione decentrata, testualmente recitano:

“Art. 7 – Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie

- 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.*
- 2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:*
 - a) la RSU;*
 - b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.*
- 3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.*
- 4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:*
 - a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;*
 - b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;*
 - c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;*
 - d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;*
 - e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56- quinquies, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;*
 - f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70- quinquies comma 1;*
 - g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;*
 - h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;*
 - i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24, comma 1;*
 - j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;*

- k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;
- l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 23, commi 2 e 4, in merito, rispettivamente, all'arco temporale preso in considerazione per l'equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;
- m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
- n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2;
- o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 38-bis del CCNL del 14.9.2000;
- p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- q) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 25, comma 2;
- r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 22, comma 2;
- s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. art. 38 del CCNL del 14.9.2000;
- t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi;
- u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67;
- v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- w) il valore dell'indennità di cui all'art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;
- z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art.23, comma 8, in materia di turni di lavoro notturni.

Art. 8 – Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale.
2. L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 3 entro trenta giorni

dalla stipulazione del presente contratto.

3. L'ente convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, comma 1 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione.

4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 10, qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z).

5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 10, l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.

6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna ente, dei successivi contratti collettivi integrativi.

8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica”

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 10/11/2020 avente oggetto” Costituzione delegazione trattante di parte datoriale per la stipula dei contratti integrativi e individuazione rappresentanti dell'amministrazione in sede di confronto con la delegazione sindacale”;

VISTA la determinazione n. 126 del 07/11/2020 “Costituzione fondo risorse decentrate anno 2020 in applicazione del CCNL 21/05/2018”;

VISTA la determinazione n. 24 del 16/04/2020 che ha come oggetto ”Individuazione ed attribuzione

di specifiche responsabilità 2019 ex. Art. 17 comma 2 Lett. F. CCNL 01.04.1999 e SS. MM. e II.”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 22/12/2020 avente oggetto “Destinazione di risorse aggiuntive variabili al fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente e definizione degli indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione decentrata integrativa – anno 2020”;

VISTA la determinazione n. 146 del 23/12/2020 che riporta l'oggetto “Costituzione definitiva fondo risorse decentrate anno 2020”;

VISTA l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente per il triennio 2020-2022 con criteri di ripartizione delle risorse per l'anno 2020 sottoscritta in data 23/12/2020;

VISTA la “Relazione tecnico finanziaria del contratto decentrato integrativo” allegata al presente atto;

VISTA la “Relazione illustrativa del contratto decentrato integrativo” allegata al presente atto;

VISTO il parere del Revisore dei Conti allegato al presente atto;

RITENUTO, pertanto, di poter autorizzare la sottoscrizione del detto contratto;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il vigente «regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

Visto lo statuto comunale;

Con voto unanime

DELIBERA

- 1) Di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il «contratto collettivo integrativo che si compone di n. 26 articoli e dall'allegato A – Criteri per la selezione progressioni nella categoria» e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.
- 2) Di disporre che il testo del contratto sia trasmesso, unitamente alla relazione illustrativa ed

alla relazione tecnico-finanziaria entro cinque giorni dalla sua sottoscrizione all'A.R.A.N.

- 3) Di disporre la pubblicazione del presente atto, nonché la pubblicazione del contratto collettivo integrativo sottoscritto dalle parti interessate, sotto la voce “Personale – Contrattazione integrativa” dell'area Amministrazione Trasparente del sito internet dell'amministrazione comunale.
- 4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- 5) Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo online per 15 gg. consecutivi, nonché alla relativa sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
- 6) Di dichiarare, con il consenso unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SINDACO
f.to Ing. **SERGIO MATTIOLI**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **DOTT. GIOVANNI STANZIONE**

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(articolo 125, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Prot. n° _____

Si dà atto che la presente deliberazione viene comunicata oggi, 26/01/2021, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari.

Braone, li 26/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **DOTT. GIOVANNI STANZIONE**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Registro Pubblicazione n° _____

Si certifica, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 26/01/2021 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Braone, li 26/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **DOTT. GIOVANNI STANZIONE**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione è stata dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/00.

Braone, li 28/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **DOTT. GIOVANNI STANZIONE**

Copia conforme all'originale cartaceo sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 22 del D. lgs. 82/2005 s.m.i

Braone, li 26/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIOVANNI STANZIONE